



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA TECNICA**

**N°90 del 31/03/2021 registro generale**

**N.32 del Servizio**

**Oggetto:**

**FORNITURA E POSA SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE  
PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36  
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.**

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo nel proprio ufficio.

Determina N°90 del 31/03/2021

Oggetto: FORNITURA E POSA SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE PISCINA COMUNALE  
- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2021/2022/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023;

Considerato che si reputa indispensabile un intervento di manutenzione straordinaria sulla vasca grande della piscina comunale ed in particolare si richiede la messa in sicurezza della vasca stessa mediante la sostituzione del relativo scambiatore di calore;

Dato atto che lo scambiatore di calore consente di avere l'acqua sempre calda e di regolarne la temperatura a proprio piacimento, offrendo la possibilità di riscaldare l'acqua della piscina in tempi rapidi e usufruendo dell'impianto di riscaldamento già esistente.

Tenuto conto che tale intervento si rende necessario a causa della forzata inattività dell'impianto natatorio e ai mesi di chiusura e fermo degli impianti dovuti all'emergenza Covid-19;

Rilevato che tale intervento risulta improrogabile in quanto preclude l'utilizzo della vasca grande pregiudicando quindi la riapertura dell'impianto stesso;

Richiamato l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria";
- l'art. 37 c. 1, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Viste le procedure semplificate di cui all'art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

Preso atto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Rilevato che l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di Bilancio 2019) prevede l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00 modificando l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e stabilendo quindi che "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (...)";

Considerato che l'intervento in oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e quindi acquisibile mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Sentita:

- la Ditta Acquatec S.r.l. con sede a Gaglianico (BI) in Via Cavour, 42/a - P. IVA 01621370020 la quale per la fornitura e trasporto presso gli impianti sportivi di uno scambiatore di calore a piastre ha proposto un importo di € 2.401,35 al netto dell'IVA di legge, come da preventivo allegato Prot. 1853 del 18/02/2021;
- la Ditta Raimondo Valz Brenta con sede a Borgone Susa (TO) in Via Abegg, 58 - P. IVA 08276680017 che per la rimozione e lo smaltimento dell'attuale scambiatore di calore a piastre e la posa del nuovo ha proposto un importo di € 500,00 al netto dell'IVA di legge, come da preventivo allegato Prot. 1853 del 18/02/2021;

Richiamato l'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede:

- le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 può avvenire tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

Rilevato che la ditta in menzione è in possesso dei requisiti tecnici atti a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC) della Ditta Acquatec S.r.l. con sede a Gaglianico (BI) in Via Cavour, 42/a - P. IVA 01621370020, Prot. INAIL\_25455956 del 23/12/2020 con esito regolare che si allega alla presente;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC) della Ditta Raimondo Valz Brenta con sede a Borgone Susa (TO) in Via Abegg, 58 - P. IVA 08276680017, Prot. INAIL\_26706321 del 18/03/2021 con esito regolare che si allega alla presente;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZDC31337FA;

Dato atto che la presente determinazione contiene gli elementi richiesti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 in modo semplificato;

Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/00;

Visti:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- ✓ il D. Lgs. del 18.06.2016 n. 50;
- ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

## **D E T E R M I N A**

1. Di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma parte integrante della presente.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/20116 e s.m.i., alla:
  - Ditta Acquatec S.r.l. con sede a Gaglianico (BI) in Via Cavour, 42/a - P. IVA 01621370020 la fornitura (trasporto in sede compreso) di uno scambiatore di calore a piastre per un importo di € 2.401,35 oltre IVA al 22% pari a € 528,30 e così per un totale di € 2.929,65.
  - Ditta Raimondo Valz Brenta con sede a Borgone Susa (TO) in Via Abegg, 58 - P. IVA 08276680017 la rimozione e lo smaltimento dell'attuale scambiatore di calore a piastre e la posa del nuovo per un importo di € 500,00 oltre IVA al 10% pari a € 50,00 e così per un totale di € 550,00.
3. Di impegnare e liquidare, a ricevimento fattura, la spesa complessiva di € 3.479,65 sul Bilancio 2021 come segue:

<b>Importo</b>	<b>Missione</b>	<b>Progr.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macroagr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Rif Bilancio</b>
€ 3.479,65	06	01	2	202	7830/4/1	2021

4. Di dare atto, altresì, che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il servizio in oggetto è stato rilasciato il CIG n. ZDC31337FA - CODICE UNICO IPA: QA30LA.
5. Di precisare che:

- la ditta, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136;
  - tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
  - la ditta si impegna ed obbliga a comunicare, contestualmente alla presentazione della prima fatturazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, contestualmente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso";
  - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero a decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al citato DPR 62/2013 che si intendono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della P.A.
6. Di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
7. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e DURC regolare.
8. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Susa, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato Digitalmente**

**MARIA GRAZIA DE MICHELE**